

DECRETO n. 1507

IL RETTORE

- VISTO** il vigente Statuto di autonomia dell'Università degli Studi Internazionali di Roma UNINT, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 82 del 06 aprile 2019;
- VISTO** il regolamento generale di Ateneo dell'Università degli Studi Internazionali di Roma UNINT;
- VISTI** i regolamenti di funzionamento dei diversi corsi di studio attivi nell'Ateneo;
- VISTI** i successivi provvedimenti del Governo volti a contenere la diffusione del Corona-Virus (COVID-19), i quali prevedono di evitare al massimo le attività in presenza;
- VISTO** il Regolamento generale di Ateneo per lo svolgimento dei tirocini curriculari e non curriculari approvato dal Senato Accademico il 26 febbraio 2020 ed emanato con decreto rettorale n. 1506 del 26 maggio 2020;
- SENTITI** i Presidi delle tre Facoltà dell'Ateneo e il Senato Accademico;
- PRESO ATTO** delle difficoltà riscontrate con i tirocini a causa dell'emergenza;
- CONSIDERATA** la necessità di non ostacolare la conclusione del proprio percorso formativo da parte degli studenti,

DECRETA

Art. 1

Laddove questo sia possibile, concordemente con l'azienda, l'ente o l'istituzione ospitante che intendano consentirlo, i tirocini curriculari previsti dai regolamenti dei corsi di studio potranno essere svolti a distanza.

Art. 2

Laddove non sia possibile svolgere un tirocinio esterno a distanza o in presenza, ai fini della conclusione in tempi utili del percorso formativo degli studenti, i tirocini curriculari di cui all'art. 10, comma 5, lettera D del DM 270/2004 e previsti dai regolamenti dei corsi di studio tra le "altre attività", potranno essere:

- a) svolti in attività interna all'Ateneo presso uno degli uffici dell'Ateneo;
- b) svolti nel contesto di progetti di ricerca di qualsivoglia natura, coordinati da un docente dell'Ateneo in attività di raccolta di dati o altre attività di supporto alle attività di ricerca;
- c) svolti nel contesto di attività di terza missione organizzata dall'Ateneo sotto la supervisione di un docente;
- d) svolti nel contesto di progetti di altra natura interni all'Ateneo;
- e) sostituiti da laboratori o seminari.

Art. 3

Qualunque sia la modalità di svolgimento dei tirocini di cui al precedente articolo, le attività dovranno in ogni caso avere una chiara valenza formativa, in ogni caso conforme al dettato dell'art. 10, comma 5, lettera D del DM 270/2004 e dunque atta a favorire l'inserimento nel mondo del lavoro o ad agevolare le scelte professionali dello studente, mediante la conoscenza diretta degli ambiti lavorativi cui il titolo di studio può dare accesso, o comunque a completare o ampliare la formazione degli studenti con attività che arricchiscano la loro esperienza pratico-applicativa negli ambiti fondamentali del percorso formativo seguito.

Art. 4

Come per qualsiasi tirocinio, le eventuali attività sostitutive da svolgere internamente all'Ateneo ai sensi dell'art. 2, lettere a), b), c) e d) del presente decreto dovranno prevedere un piano formativo con specifica degli obiettivi da raggiungere, la tipologia di attività da svolgere, la durata in ore e un tutor coordinatore accademico dell'attività. Le attività previste dal predetto art. 2 del presente decreto, lettera a) e lettera d), dovranno inoltre prevedere un tutor responsabile interno all'ufficio o al progetto.

Art. 5

Tutte le attività dovranno prevedere inoltre una valutazione finale del lavoro svolto, dell'impegno e delle attitudini dello studente in relazione alla tipologia di attività.

Art. 6

Salvo successive modifiche, il presente decreto rimarrà in vigore per tutta la durata dell'emergenza sanitaria da COVID-19 e perderà il suo effetto nel momento in cui saranno revocate le norme legate all'emergenza.



Prof. Francisco Matte Bon

Roma, 27 maggio 2020